



N. RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETARIA	IL SEGRETARIO
Proc. 1856/a/t	22.06.2017	1856	IL 21.09.2017	

### LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in via XX Settembre n. 20, in data 22.06.2017, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami

Presidente

Dott.ssa Giancarla Magri

Componente

Avv. Pierfrancesco Torrisi

Componente relatore

assistita dalla

dott. Sandro Perelli

Segretario

ha pronunciato la seguente

#### DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 1856/a/t promosso da:

Leonardo Vastano, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Stefano Mattii

#### APPELLANTE

Avverso la decisione resa il 16.05.2017, dalla Giuria di San Giovanni Teatino nel Premio "Matisse", disputatosi in pari data nell'ippodromo di San Giovanni Teatino, con la quale al detto Vastano, quale guidatore del cavallo Open, è stata comminata la sanzione della sospensione di giorni 15 - C38 -A5- violazione art.20 regolamento corse al trotto dal 28/05 al 11/06/2017 per la violazione descritta, nella relazione di gara, come "C38 - Casi non previsti per i quali i Giudici sul campo, in base alla propria competenza ed esperienza acquisita, irrogano le sanzioni applicando per estensione analogica e punizioni previste dalla codifica delle violazioni disciplinari con l'indicazione dell'articolo del regolamento non osservato delle motivazione del provvedimento".



## FATTO

Con il provvedimento appellato, la Giuria dell'Ippodromo San Giovanni Teatino nel Premio "Matisse", disputatosi in data 16.05.2017, rilevava una condotta scorretta da parte dell'odierno appellante, guidatore del cavallo Open. Tale condotta consisteva "nella violazione dell'art. 20 del regolamento corse e tramite richiamo dell'art. 70 regolamento delle corse al trotto - C38 - *Casi non previsti per i quali i Giudici sul campo, in base alla propria competenza ed esperienza acquisita, irrogano le sanzioni applicando per estensione analogica e punizioni previste dalla codifica delle violazioni disciplinari con l'indicazione dell'articolo del regolamento non osservato delle motivazione del provvedimento*". La Giuria irrogava quindi le sanzioni di cui in premessa ( A5 - distanziamento del cavallo e sospensione del Vastano per giorni 15).

Veniva fissata per la data odierna l'udienza dinnanzi alla Commissione di Disciplina di Appello. Presente il Procuratore della Disciplina, Avv. Angelo De Crescenzo, che concludeva come da verbale in atti. Per l'appellante, nessuno era presente.

La Commissione ha quindi deliberato come da dispositivo che segue.

## DIRITTO

La Commissione di Disciplina di appello ritiene le doglianze formulate dall'appellante infondate, per le ragioni che seguono.

Con l'atto di appello regolarmente proposto dal Vastano questi ha contestato la illogicità della motivazione della giuria dell'ippodromo di San Giovanni Teatino nel Premio "Matisse".

La Commissione di Disciplina di Appello, ritiene invece fondato il ragionamento espresso dalla Giuria.

In particolare, risulta documentalmente provato che l'appellante sia proprietario al 50 % del cavallo RAZOR WISE (ITA) 2010 trot. Baio - codice 629457- passaporto AR1619, unitamente alla scuderia New Spav, con sede in Casamassima (BA).

Alla gara del 16.5.17, hanno quindi partecipato sia il cavallo RAZOR WISE ( con il guidatore Nanna Vito Antonio), sia il cavallo OPEN guidato dal Vastano, in aperta e conclamata violazione dell'art. 20 regolamento al trotto che specificatamente prevede come " Il guidatore



*che abbia in corsa cavalli di proprietà o di allenamento, anche mediante partecipazione societaria o associativa, non può guidarne altri."*

La Giuria, sulla scorta della codifica "aperta" del C38, che prevede "Casi non previsti per i quali i Giudici sul campo, in base alla propria competenza ed esperienza acquisita, irrogano le sanzioni applicando per estensione analogica le punizioni previste dalla codifica delle violazioni disciplinari con l'indicazione dell'articolo del Regolamento non osservato e della motivazione del provvedimento." ha quindi richiamato

- la codifica A5, "Dichiararsi partente essendo appiedato", punito con la sospensione oltre distanziamento totale del cavallo guidato, se corre;
- l'art. 70 del regolamento corse al trotto sulla scorta del quale "Un cavallo può essere "distanziato" in rapporto al tempo impiegato a percorrere la distanza di una corsa in confronto con il primo arrivato, sia per misure disciplinari sia per essere stato guidato da persona non qualificata."

Il Vastano era quindi in gara con due cavalli: il cavallo Open, da lui guidato, e il cavallo Razor Wise, sempre di sua proprietà seppur al 50 %.

Alla luce di quanto precede non vi sono dubbi che il provvedimento della Giuria è giustificato e adeguatamente motivato e deve pertanto essere confermato.

**P.Q.M.**

La Commissione, sciogliendo la riserva, respinge l'appello proposto dal sig. Vastano Leonardo, avverso la decisione della Giuria dell'ippodromo di San Giovanni Teatino, premio Matisse, del 16.5.17 che conferma. Ordina l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito.

**IL PRESIDENTE**

Dott. Raimondo Cerami

**IL RELATORE**

Avv. Pierfrancesco Torrisci



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA  
GESTIONE EX ASSI

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IL	IL SEGRETARIO
1855/a/t	22/06/2017	1855	21.09.2017	

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO ex ASSI**

Riunita in Roma, presso il MIPAAF, in via XX Settembre n. 20, in data 22.06.2017, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami  
D.ssa Giancarla B. Magri  
Avv. Pierfrancesco Torrasi

Presidente relatore  
Componente  
Componente

assistita dal  
Sig. Sandro Perelli

Segretario

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento n° Ruolo 1855/a/t contro:

il guidatore BATTISTINI Dario, nato a Guidonia Montecelio il 20.05.1971, residente a Roma in via San Igino Papa 220, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Capuzi;

**APPELLANTE**

avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 32/17 del 01.04.2017, depositata il 26.04.2017, con la quale è stata riconosciuta la responsabilità disciplinare dell'incolpato per la violazione disciplinare dell'art. 98 del Regolamento Corse al Trotto, per avere guidato il cavallo THANK GHIL SM in occasione della corsa "Premio Tiger Woods", disputatasi all'ippodromo di Roma Capannelle il 08.12.2015, nonostante il provvedimento di sospensione inflittogli dalla Commissione di Disciplina di Prima Istanza del 13.10.2015, depositata il 27.10.2015, ed è stata applicata la sanzione della sospensione dalla qualifica di guidatore per mesi due e la pena pecuniaria di euro 51,65, con il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della suddetta corsa.

**FATTO**

Al termine della seconda corsa "Premio Tiger Woods" disputatasi il 08.12.2015 all'ippodromo di Roma Capannelle, la Giuria accertava che il sig. BATTISTINI Dario, guidatore del cavallo THANK GHIL SM, era stato raggiunto da un provvedimento di sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi sei, inflittagli con decisione della Commissione di Disciplina di prima Istanza del 13.10.2015, depositata il 27.10.2015, e lo

segnalava alla Procura della Disciplina , che in data 03.11.2016 formalizzava un atto di incolpazione nei confronti del sig. BATTISTINI per violazione dell'art. 98 del Regolamento Corse al Trotto.

Veniva quindi fissata l'udienza dinnanzi alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza, in composizione monocratica, per la data del 11.04.2017 , alla quale non si presentava il rappresentante della Procura della Disciplina, sebbene ritualmente avvisato, ma la Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione .

Anche l'incolpato non era presente.

La Commissione di Disciplina di Prima Istanza in composizione monocratica decideva con provvedimento emesso nella stessa data e depositato il 26.04.2017, con il quale il sig. BATTISTINI Dario veniva riconosciuto responsabile della violazione disciplinare contestatagli, con l'applicazione della sanzione della sospensione per mesi due dalla qualifica di guidatore e della pena pecuniaria di euro 51,65, oltre al distanziamento totale dall'ordine di arrivo del cavallo .

Avverso tale decisione proponeva regolarmente appello il sig. BATTISTINI a mezzo del suo difensore, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata , nonché la sospensione della sua esecutività.

Con provvedimento del 20.05.2017 il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello accoglieva la richiesta di sospensiva e ordinava di sospendere l'esecutività della decisione impugnata.

Veniva quindi fissata l'udienza di discussione dinanzi alla Commissione di Disciplina di Appello per la data odierna, alla quale si presentavano sia il rappresentante della Procura della Disciplina che il difensore dell'incolpato.

Dopo la relazione da parte del Presidente , il Procuratore della Disciplina chiedeva l'accoglimento del ricorso , e il difensore dell'incolpato si riportava ai motivi del ricorso .

La Commissione si riservava di decidere.

#### DIRITTO

L'appello è fondato e merita di trovare accoglimento .

Il provvedimento adottato dalla Commissione di Disciplina di Prima Istanza del 13.10.2015, depositato il 27.10.2015, prevedeva l'applicazione al BATTISTINI della sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi sei.

Nonostante l'art. 98 del Regolamento Corse al Trotto preveda che una sospensione superiore alla durata di mesi quattro comporti la contemporanea inibizione per le qualifiche di allenatore e guidatore, nulla era dato detto e scritto nel citato provvedimento della Commissione di Disciplina di Prima Istanza a proposito della qualifica di guidatore del BATTISTINI.

La norma in questione regola il sistema delle sanzioni applicabili dalle Giurie e dagli organi disciplinari e detta precise disposizioni sui limiti minimi e massimi , e all'ultima comma dispone che una sospensione per una durata superiore a quattro mesi comporta la contemporanea inibizione per le qualifiche di allenatore e guidatore. Ma tali disposizioni riguardano esclusivamente i poteri degli organi chiamati ad applicare le sanzioni, e non sono suscettibili di interpretazioni.

Sicchè la Commissione di Disciplina di Prima Istanza avrebbe dovuto applicare anche la sospensione del BATTISTINI dalla qualifica di guidatore, ma non avendolo fatto non si può addebitare al destinatario del provvedimento l'obbligo di interpretarne il contenuto, ricavandone un'ulteriore disposizione che avrebbe dovuto comportare la sospensione dello stesso anche dalla qualifica di guidatore.

Nessuna responsabilità può allora attribuirsi al sig. BATTISTINI e deve quindi annullarsi la decisione di primo grado, cui seguono la revoca della sospensiva concessa e la restituzione della somma di denaro versata a titolo di deposito.

P. Q. M.

La Commissione , sciogliendo la riserva, accoglie l'appello proposto dal sig. BATTISTINI Dario avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 32/17 del 11.04.2017, depositata il 26.04.2017, che annulla. Revoca la sospensiva e dispone la restituzione della somma di denaro versata a titolo di deposito.

Il Presidente est.





*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA  
GESTIONE EX ASSI



N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
1854/a/t	22/06/2017	1854	21-09-2017	

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO ex ASSI**

Riunita in Roma, presso il MIPAAF, in via XX Settembre n. 20 , in data 22.06.2017, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami	Presidente relatore
D.ssa G. Barbara Magri	Componente
Avv. Pierfrancesco Torrisi	Componente

assistita dal Sig. Sandro Perelli	Segretario
--------------------------------------	------------

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento n° Ruolo 1854/a/t contro

il gentleman driver GAROFALO Stefano , nato a Milano il 19.06.1967, residente a Somma Lombardo in via Palestro 14/A (ASSENTE)

**APPELLANTE**

avverso la decisione dello STARTER dell'ippodromo LA MAURA di MILANO del 16.05.2017, che ha inflitto al predetto guidatore del cavallo TRAFALGAR WISE GI in occasione della corsa "Premio DIOMA DEI MAR" disputata nella stessa data, la sanzione dell'appiedamento per giorni 10 (dieci) "per disobbedienza agli ordini dello Starter ", in violazione della codifica B10.

**FATTO**

Al termine della settima corsa "Premio DIOMA DEI MAR " disputata all'ippodromo LA MAURA di MILANO il 16.05.2017, lo Starter decideva di infliggere al sig. GAROFALO Stefano, guidatore del cavallo TRAFALGAR WISE GI, la sanzione dell'appiedamento per giorni 10 (dieci) "per disobbedienza agli ordini dello Starter ", in violazione dell'art. 61 del Reg. Corse al Trotto (codifica B10).

Avverso tale decisione proponeva regolarmente appello il GAROFALO, che contestualmente chiedeva la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Con provvedimento del 22.05.2017 il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello accoglieva la richiesta di sospensiva e ordinava di sospendere l'esecutività della decisione impugnata.

Dopo avere richiesto il filmato della corsa in questione, la relazione ufficiale della stessa e il programma della giornata, veniva quindi fissata l'udienza dinnanzi alla Commissione di Disciplina di Appello per la data odierna



L'udienza si svolgeva in assenza del GAROFALO , regolarmente avvisato, mentre era presente il rappresentante della Procura della Disciplina .

Si procedeva alla visione del filmato trasmesso dalla società dell'ippodromo Milano e si dava atto che era pervenuta una memoria difensiva cui erano state allegate le dichiarazioni sottoscritte da alcuni soggetti che erano stati guidatori nella stessa corsa. Quindi il Procuratore della Disciplina chiedeva l'accoglimento del ricorso e la Commissione deliberava come da dispositivo che segue.

## DIRITTO

Con la decisione impugnata lo STARTER dell'ippodromo LA MAURA di MILANO in servizio il 16.05.2017 in occasione della corsa " Premio DIOMA DEI MAR " ha ritenuto la responsabilità disciplinare del sig. GAROFALO Stefano , guidatore del cavallo TRAFALGAR WISE GI, "*per disobbedienza agli ordini dello Starter* ", in violazione dell'art. 61 del Reg. Corse al Trotto (codifica B10).

Con l'atto di appello regolarmente depositato , il sig. GAROFALO ha chiesto la sospensione della decisione impugnata e quindi l'annullamento della stessa , prospettando una versione dei fatti diversa da quella che aveva indotto lo STARTER ad adottare il suddetto provvedimento sanzionatorio. Il GAROFALO ha invece affermato che egli non aveva mai inteso disobbedire agli ordini dello STARTER, ma aveva in tutti i modi cercato di rimediare alla palese "rustichezza" del cavallo che gli era stato affidato per la guida.

La visione del filmato della corsa ha confermato che il cavallo guidato dal sig. GAROFALO dimostrava una palese irrequietezza e che la partenza era stata ripetuta più volte a causa di alcuni comportamenti del cavallo che erano chiari segni di "rustichezza". Lo STARTER aveva giustamente disposto che il cavallo TRAFALGAR WISE GI partisse poi all'ultimo posto, ma al termine della corsa ha poi inflitto la sanzione dell'apiedamento al guidatore GAROFALO e non ha invece disposto l'allontanamento del cavallo.

Alla memoria difensiva del sig. GAROFALO sono state allegate le dichiarazioni sottoscritte da alcuni degli altri guidatori (MATARAZZO Gustavo, CASTALDO Marco, SCARTON Marco, FEMIA Maurizio), che questa Commissione ritiene ammissibili in quanto accompagnate dalla fotocopia dei rispettivi documenti d'identità. Tutti hanno confermato la versione prospettata dal sig. GAROFALO e hanno messo in evidenza la palese "rustichezza" del cavallo TRAFALGAR WISE GI.

Alla luce di quanto precede , deve quindi ritenersi che il provvedimento dello STARTER, adottato sulla base della presunta violazione della codifica B10 che prevede la sanzione nei confronti del guidatore per "*disobbedienza agli ordini dello Starter*", non sia pienamente giustificato , in quanto sarebbe stato preferibile adottare i provvedimenti previsti dall'art. 61 del Regolamento Corse al Trotto, che prevede l'allontanamento del cavallo che abbia dato dimostrazione di "rustichezza" .

Il suddetto provvedimento deve quindi essere annullato .

Ne conseguono la revoca della sospensiva in precedenza concessa e la restituzione del deposito cauzionale.

P. Q. M.

La Commissione , sciogliendo la riserva , accoglie l'appello proposto dal sig. GAROFALO Stefano avverso la decisione dello STARTER dell'ippodromo di MILANO del 16.05.2017 "Premio DIOMA DEIMAR" , che annulla . Revoca la sanzione comminata. Revoca la sospensiva concessa e ordina la restituzione della somma di denaro versata a titolo di deposito .

Il Presidente est.



# Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA  
GESTIONE EX ASSI



N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
1853 a/t	22/06/2017	1853	21.09.2017	<i>Perelli</i>

## LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO ex ASSI

Riunita in Roma, presso la sede MIPAAF via XX Settembre, 20, in data 22.06.2017, con l'intervento dei Signori:

dott. Raimondo Cerami

Presidente

d.ssa Giancarla Barbara Magni

Componente relatore

avv. Pierfrancesco Torrisi

Componente

assistita dal

dott. Sandro Perelli

Segretario

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 1853 a/t contro:

l'allenatore e guidatore Cusimano Giuseppe, nato a Palermo (PA) il 01/06/1975, residente in Stornara (Foggia) via Cairolì, 60 rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Capuzzi del foro di Roma.

### APPELLANTE

avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 36/2017, depositata il 09/05/2017, con la quale è stata riconosciuta la responsabilità disciplinare dell'incoltato per la violazione del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite sul Cavallo Off Limits OM in occasione della corsa svoltasi presso l'ippodromo di Taranto "Premio DIOR" il 17 maggio 2016 ed è stata applicata la sanzione della sospensione per MESI 8 e della MULTA nella misura di euro 2000,00 (duemila) con il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della suddetta corsa.



## FATTO

Con atto di incolpazione del 03/02/2017, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore e guidatore Cusimano Giuseppe, in quanto il cavallo Off Limits OM, da lui allenato, era risultato positivo alla sostanza proibita "CAFFEINA e TEOFILLINA", a seguito di un accertamento anti-doping eseguito in occasione della corsa disputata all'ippodromo di Taranto il 17 maggio 2016 ( Premio "DIOR" ). La Procura chiedeva applicarsi all'incolpato le sanzioni della sospensione per mesi 2 e della multa di euro 500,00 salvo maggiore quantificazione in caso di recidiva. Contestualmente venivano trasmessi i risultati delle prime analisi effettuate presso il Laboratorio di UNIRELAB s.r.l. che avevano accertato la non negatività dei campioni biologici prelevati al cavallo in occasione della corsa citata.

Veniva fissata l'udienza dinanzi alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 21/05/2017, alla quale non si presentavano l'incolpato né il rappresentante della Procura della Disciplina. La Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.

All'esito dell'udienza, la Commissione di Disciplina di I Istanza dichiarava la responsabilità dell'allenatore Cusimano Giuseppe per la violazione disciplinare contestata, con l'applicazione delle sanzioni della sospensione per mesi otto e della multa nella misura di euro 2000,00 in considerazione della recidiva relativa alla decisione n. 076/16, oltre al distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa.

Avverso tale decisione proponeva regolarmente appello il sig. Cusimano con il patrocinio dell'avv. Capuzzi, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata in quanto fondata sull'erroneo presupposto del rispetto delle regole formali previste dal RCSP per le quali la comunicazione di non negatività alle prime analisi è stata inviata solo al proprietario e non anche all'allenatore sig. Cusimano.

In subordine veniva chiesta la riduzione della sanzione comminata al minimo edittale, in ragione dell'immotivato aggravio della sanzione rispetto alla pena base senza una adeguata motivazione sul calcolo che ha portato alla quantificazione della sospensione e della multa.

All'udienza odierna del 22/06/2017 sono presenti l'avv. Daniela Chiappa in sostituzione dell'avv. Capuzzi e l'avv. De Crescenzo per la Procura della Disciplina che chiede il rigetto dell'appello. La difesa insiste nei motivi di ricorso.

La Commissione si riserva.

Sciolta la riserva, la Commissione di Disciplina di Appello rigetta l'appello proposto per i seguenti

## MOTIVI

Il motivo di appello relativo alla mancata comunicazione all'allenatore di non negatività antidoping espletate sul cavallo Off Limits Om, non può essere accolto.

L'art. 10 del RCSP titolato "Comunicazioni, provvedimenti e seconda analisi" prevede che in caso di positività del campione A, il laboratorio che ha eseguito le analisi deve, sollecitamente ed in modo riservato, comunicarne l'esito all'Amministrazione che si riserva di trasmettere la documentazione alla Commissione Scientifica la quale può richiedere a sua volta al laboratorio qualsiasi documento o analisi già effettuata o approfondimenti analitici da svolgere sul campione di seconda analisi.

La riscontrata positività del cavallo ed il consequenziale periodo di allontanamento vengono resi noti dall'Amministrazione attraverso la pubblicazione sul sito web e la contemporanea comunicazione al proprietario ed all'allenatore secondo le vigenti modalità.

L'allontanamento decorre dal giorno successivo a quello della suddetta pubblicazione e contemporanea comunicazione. L'Amministrazione sospende, altresì, cautelatamente il pagamento dei premi.

La pubblicazione sul sito informatico del Ministero è avvenuta correttamente ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69 che ha fissato, al comma 1 dell'art. 32, al primo gennaio 2010 (poi prorogato al primo gennaio 2011) la data in cui gli *"obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici, obbligati"* e al comma 5 dello stesso che, a decorrere dalla stessa data, *"le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale"*.

Pertanto le modalità di comunicazione della non negatività del campione prelevato sono state espletate correttamente.

Per quanto riguarda l'asserzione espressa nei motivi di appello per la quale il Regolamento del Trotto prevede che le comunicazioni debbano "essere trasmesse al recapito ..indicato nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento di una attività nel settore", sul sito web del Mipaaf, alle news, si osserva che dal nuovo Regolamento corse trotto "risultano ancora estrapolate le norme di procedura disciplinare e quelle relative al controllo sull'utilizzo di sostanze proibite (cavalli e guidatori/fantini) attualmente negli specifici Regolamenti".

In merito alla richiesta di riduzione della sanzione che è stata aggravata rispetto a quella espressa dalla Procura della Disciplina nell'atto di incolpazione, è da confermare la recidiva riscontrata e considerata nella decisione di I istanza. Infatti, con sentenza n. 76 del 30/03/2016, il sig. Cusimano veniva sanzionato con la sospensione di due mesi e la multa di € 500,00 per doping (Diossido di carbonio). L'art. 11 RCSP prevede espressamente l'aggravamento delle sanzioni per effetto della recidiva, facendo derivare quest'ultima dalla sussistenza di sanzioni nel triennio precedente. Non solo, ma lo stesso art. 11, RCSP, mentre lascia piena discrezionalità - entro un minimo e un massimo - agli organismi disciplinari per la determinazione della sanzione base da irrogare in caso di positività





(comma 4), dispone invece, al comma 6, che gli aumenti di sanzione per il caso di recidiva siano automatici, non lasciando alcun margine di apprezzamento all'organismo disciplinare. Prevede infatti che "Tutte le sanzioni di cui ai commi precedenti sono raddoppiate se il responsabile in questione, nel medesimo periodo sia incorso in predette violazioni per almeno due volte".

La Commissione di Istanza nella determinazione ha considerato altresì l'aggravante previsto all'art 10 del "Regolamento corsa Tris e dell'Ippica nazionale" che prevede che "All'accertamento di responsabilità di illecito di una "Corsa Tris" deve corrispondere l'adozione di una sanzione disciplinare commisurata almeno nel triplo della misura base." In questo caso la Commissione di Istanza ha comminato la sanzione di 8 mesi e 2000,00 € di multa attuando già una valutazione inferiore ed equitativa rispetto alla pedissequa commisurazione secondo normativa, visto che il doppio della sanzione base in virtù della recidiva si andrebbe a sommare al triplo della sanzione base previsto dalla corsa Tris che verrebbe a quantificarsi in 10 mesi totali di sospensione.

Questa Commissione, pertanto, ritiene che la sanzione comminata al sig Cusimano dall'Organo di Istanza sia stata quantificata in conformità ai regolamenti dell'Ippica nazionale e per tale motivo respinge il ricorso.

PQM

La Commissione di Disciplina di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello del sig. Cusimano Giuseppe e conferma le sanzioni comminate con la decisione n. 37/2016 della Commissione di Istanza. Dispone la revoca della sospensiva e l'incameramento della somma versata a titolo di deposito.

Il Presidente

L'Estensore



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA  
GESTIONE EX ASSI

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
1852a/g	22/06/2017	1852	21.09.2017	<i>Kelli</i>

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO**

Riunita in Roma, presso la sede del MIPAAF via XX Settembre, 20 in data 22.06.2017, con

l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami

Presidente

Dr.ssa Giancarla Barbara Magri

Componente relatore

Avv. Prof. Pierfrancesco Torrisi

Componente

assistita dal

dott. Sandro Perelli

Segretario

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento n° Ruolo 1852a/g su reclamo presentato dal sig. Marchetti Nazareno, nato a Palestrina l' 11/01/1940, residente in Roma, via V. Vespignani, 1, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Chiappa del foro di Velletri con studio in Marino via Cavour, 123.

**APPELLANTE**

avverso il provvedimento assunto dalla giuria dell'Ippodromo di Roma, Premio Regina Elena Dimensione Suono del 1 maggio 2017 che confermava l'ordine di arrivo

- . Accertato l'avvenuto versamento del deposito
- . Presente il rappresentante della Procura della disciplina Avv. Angelo De Crescenzo
- . Udito il relatore
- . Presente l'avv. Daniela Chiappa
- . Esaminati gli atti di causa
- . Visionato il filmato della corsa

## FATTO

Durante lo svolgimento della corsa "Regina Elena Dimensione Suono" del 1 maggio 2017, i Commissari di Riunione dell'Ippodromo di Roma confermavano l'ordine di arrivo della corsa, dopo avere interrogato i fantini Branca F. e Maniezzi L., rispettivamente primo e secondo arrivati.

Avverso l'ordine di arrivo confermato dai Commissari proponeva reclamo il sig. Marchetti Ugo, proprietario della cavalla Lady Ramon seconda classificata.

Con l'atto di appello si chiede che venga disposto il distanziamento della cavalla Mi Raccomando dal primo al secondo posto. Nei motivi di reclamo viene lamentato che i Commissari di riunione dell'Ippodromo di Roma "confermavano l'ordine di arrivo lasciando al primo posto la cavalla Mi Raccomando disattendendo l'apposito reclamo di autorità". Viene richiesta l'acquisizione del filmato della corsa provante la palese deviazione ai danni di Lady Ramon e la violazione del Regolamento ex J.C. all'art 192 lettera f) sanzionata dall'art. 193 con il distanziamento.

Viene chiesta altresì l'escussione dei fantini Luca Maniezzi e Alessio Satta.

All'udienza del 22 giugno 2017 sono presenti l'avv. Chiappa e l'allenatore Luigi di Dio. Si procede alla visione del filmato. La Commissione ritiene che non sia necessario al fine dell'istruttoria, l'audizione dei fantini e dell'allenatore che sono stati citati come testi dal ricorrente.

La procura chiede il rigetto del ricorso.

L'avv. Chiappa insiste nei motivi di ricorso.

La Commissione si riserva.

Sciolta la riserva la Commissione di disciplina di appello dichiara improcedibile il reclamo proposto per i seguenti

## MOTIVI

Il reclamo proposto chiede a questa Commissione di disporre il distanziamento di un cavallo per violazione del Regolamento corse galoppo, ma il giudizio sull'ordine di arrivo di una corsa è improponibile in quanto inappellabile: ciò è stabilito inequivocabilmente all'art.200 del regolamento per il quale *"l'ordine di arrivo può essere modificato solamente, prima della convalida, dal Giudice di arrivo per correggere un proprio errore materiale o, sempre prima della convalida, dai Commissari nel caso di distanziamento di uno o più cavalli"*.

Durante la corsa premio "Regina Elena Dimensione suono" i Commissari ritengono che nessun fantino ha violato il regolamento e conseguentemente non comminano nessuna sanzione, ma anche se fosse stata appurata la deviazione della cavalla Mi Raccomando ai danni della cavalla di proprietà del sig. Marchetti, il distanziamento non necessariamente sarebbe risultato automatico, ma una eventualità sottoposta alla valutazione tecnica dei fatti e degli interessi coinvolti nella gara da parte dei Giudici sul campo perché, sempre il Regolamento, all'art. 190 prevede che *"nel caso si verificasse una deviazione i commissari di riunione possono punire i cavalieri e, se lo riterranno, distanziare i"*

*cavalli*". I Commissari hanno ritenuto di non applicare, in questo caso nessuna sanzione, tanto meno il distanziamento. Volontà, manifestata nella relazione ufficiale, in cui dichiarano di non ravvisare gli estremi per modificare l'ordine di arrivo.

Ultimo, ma non ultimo motivo è indicato dall' art 7 del Regolamento di procedura disciplinare che prevede, al punto 4, che la C.d.A. *giudica sugli appelli avverso i provvedimenti sanzionatori adottati dai Commissari di Riunione e dalle Giurie*, ma in questo caso la Commissione d'appello è chiamata a fare una valutazione tecnica su una corsa ed a comminare una sanzione in mancanza dell'elemento propulsivo per il ricorso, vale a dire, il provvedimento sanzionatorio dei Giudici sul campo.

PQM

La Commissione di disciplina d'appello, sciogliendo la riserva, dichiara improcedibile il reclamo proposto dal sig. Marchetti Nazareno avverso la decisione dei Commissari dell'Ippodromo di Roma del 01/05/2017 che conferma. Ordina l'incameramento della somma di denaro, versata a titolo di deposito.

Il Presidente



Il Relatore



N.RO RUOLO 1851/a/t	UDIENZA DEL 22/06/2017	DECISIONE N. 1851	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21-09-2017	IL SEGREARIO
------------------------	---------------------------	----------------------	--	--------------



### LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO ex ASSI

Riunita in Roma, presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in via XX Settembre n. 20, in data 22.06.2017, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami	Presidente
Dott.ssa Barbara Magri	Componente
Avv. Pierfrancesco Torrissi	Componente relatore

assistita dal dott. Sandro Perelli	Segretario
---------------------------------------	------------

ha pronunciato la seguente

#### DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 1851/a/t contro:

il guidatore GELORMINI Gabriele, rappresentato e difeso dall'Avv.to Stefano Ricci;

#### APPELLANTE

avverso la decisione della Giuria dell'ippodromo di Napoli del 1.05.2017, che ha inflitto al predetto GELORMINI guidatore del cavallo SHADOW GAR in occasione della corsa "3. BATT GP LOTTERIA" disputata il 01.05.2017, la sanzione dell'appiedamento per giorni 24 (ventiquattro) dal 12.05.2017 al 04.06.2017 "sorpassare un concorrente in modo non regolamentare" - C4 - oltre euro 46,00 di multa.

#### FATTO

Al termine della quinta corsa disputata all'ippodromo di Napoli il 01.05.2017, la GIURIA, giusta relazione ufficiale depositata in atti, decideva di infliggere al GELORMINI la sanzione dell'appiedamento per giorni 24 (ventiquattro) dal 12.05.2017 al 04.06.2017 "sorpassare un concorrente in modo non regolamentare" - C4 - oltre euro 46,00 di multa.

Avverso tale decisione proponeva regolarmente appello il GELORMINI Gabriele che contestualmente chiedeva la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Con provvedimento del 05.05.2017 il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello accoglieva la richiesta di sospensiva e ordinava di sospendere l'esecutività della decisione impugnata.

Dopo avere richiesto il filmato della corsa in questione, veniva quindi fissata l'udienza dinanzi alla Commissione di Disciplina di Appello per la data odierna. In udienza, dopo la visione del filmato, il Procuratore della Disciplina, Avv. Angelo De Crescenzo, ha chiesto la conferma della decisione della GIURIA, mentre l'Avv. Stefano Ricci, concludeva come da verbale di udienza.

La Commissione ha deliberato come da dispositivo che segue.



## DIRITTO

Con la decisione impugnata la Giuria dell'ippodromo di Napoli in servizio il 01.05.2017 in occasione della corsa "3. BATT GP LOTTERIA" ha ritenuto la responsabilità disciplinare del guidatore GELORMINI con applicazione della sanzione dell'appiedamento per giorni 24 (ventiquattro) dal 12.05.2017 al 04.06.2017 "sorpassare un concorrente in modo non regolamentare" - C4 - oltre euro 46,00 di multa.

Con l'atto di appello il GELORMINI ha chiesto l'annullamento o la riduzione della sanzione inflittagli nonché la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato e ha spiegato la regolarità della condotta di gara in occasione della corsa in questione.

In particolare il GELORMINI ha spiegato che " al momento dello stacco dell'autostart la cavalla Shadow Gar condotta in corsa dal ricorrente, si staglia per pochi metri al comando, per poi lasciare strada al concorrente n. 6 (Tamurè Ric) al suo esterno e collocarsi in terza posizione dietro il concorrente n. 1 ( Timone Ek), al suo interno. omissis. appare evidente come le immagini di cui sin d'ora si chiede l'acquisizione lo chiariranno in modo definitivo, che il contatto rilevato dalla Giuria non sia avvenuto per colpa di una deviazione all'interno indebita ed imperita del ricorrente, bensì per il tentativo del Di Nardo di accaparrarsi una posizione più vantaggiosa alla corda".

La Commissione ritiene l'appello parzialmente fondato e quindi meritevole di accoglimento. Dalla visione del filmato si riscontra chiaramente che in realtà il GELORMINI, pur non realizzando la più grave condotta prevista e punita dalla codifica C4 (Sorpassare un concorrente in modo non regolamentare o deviare dalla propria linea di corsa) abbia con il suo comportamento provocato comunque una azione di disturbo del cavallo condotto dal Di Nardo durante la fase di sorpasso. Appare quindi più corretto riqualificare il comportamento del GELORMINI come un condotta riconducibile alla codifica C3 " Disturbare un concorrente nel sorpassarlo o deviando dalla propria linea di corsa, o forzando un passaggio interno o non mantenendo strettamente la propria linea di corsa (a titolo esemplificativo "mezze-ruote", correre in testa discosto dalla corda ecc.). - guidatore, allievo-guidatore o gentleman" applicandosi la sanzione inflitta nella misura di giorni 6 di appiedamento ( giorni 3 + 3 per aggravamento - Gran Premio).

P. Q. M.

La Commissione sciogliendo la riserva, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal sig. Gelormini Gabriele avverso la decisione della Giuria dell'ippodromo di Napoli GP Lotteria del 1.5.17, derubrica la violazione contestata come C4 in violazione della codifica C3 ( per aver disturbato il concorrente n.3 in fase di sorpasso) e per l'effetto riduce la sanzione inflitta nella misura di giorni 6 (sei) di appiedamento ( 3+3 aggravamento come Gran Premio).Revoca la sospensiva concessa ed ordina la restituzione della somma di denaro versata a titolo di deposito.

IL PRESIDENTE  
Dott. Raimondo Cerami

IL COMPONENTE RELATORE  
Avv. Pierfrancesco Torrisi



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA  
GESTIONE EX ASSI



N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
1850/a/t	22/06/2017	1850	21.09.2017	<i>la</i>

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO ex ASSI**

Riunita in Roma, presso il MPAAF, in via XX Settembre n. 20, in data 22.06.2017, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami  
D.ssa Giancarla Barbara Magri  
Avv. Pierfrancesco Torrisi

Presidente relatore  
Componente  
Componente

assistita dal  
Sig. Sandro Perelli

Segretario

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento n° Ruolo 1850 a/t contro:

l'allenatore EHLERT HOLGER KLAUS, nato in Germania il 10.09.1964, residente a San Giuliano Terme (PI) in via Aurelia, loc. Madonna dell'Acqua (ASSENTE); rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Mattii (ASSENTE);

**APPELLANTE**

avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 29/17 del 11.04.2017, depositata il 26.04.2017, con la quale è stata riconosciuta la responsabilità disciplinare dell'incolpato per la violazione disciplinare dell'art. 2 del Regolamento Antidoping in occasione della corsa svoltasi il 22.05.2016 (Premio "ESKIPAZAR") presso l'ippodromo di Milano, in quanto il cavallo URLO JET, da lui allenato, era stato trovato positivo alla sostanza proibita "benzoilecgonina e ecgonina metilestere", e sono state applicate le sanzioni della sospensione dalle qualifiche di allenatore e guidatore per mesi sei e della multa nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), in considerazione della tipologia della sostanza e tenuto conto della recidiva derivante dalla decisione n. 11/2015, con il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della suddetta corsa.

**FATTO**

Con atto di incolpazione del 03.02.2017, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare

*[Signature]*

nei confronti dell'allenatore EHLERT HOLGER KLAUS, in quanto il cavallo URLO JET, da lui allenato, era risultato positivo alla sostanza proibita "benzoilecgonina e ecgonina metilestere", a seguito di un accertamento anti-doping eseguito in occasione della corsa disputata all'ippodromo di Milano il 22.05.2016 (Premio "ESKIPAZAR").

Contestualmente venivano trasmessi i risultati delle prime analisi effettuate presso il Laboratorio di UNIRELAB s.r.l. e delle seconde analisi effettuate presso il Laboratorio di Verrières le Buisson che avevano accertato la positività dei campioni biologici prelevati al predetto cavallo in occasione della corsa citata.

Veniva quindi fissata l'udienza dinnanzi alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 11.04.2017, alla quale non si presentavano l'incolpato e il suo difensore né il rappresentante della Procura della Disciplina, ma la Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione. Va comunque precisato che nell'ambito del citato atto d'incolpazione la Procura della Disciplina aveva chiesto di applicarsi all'incolpato le sanzioni della sospensione per mesi sei e della multa di euro 1.500,00, oltre al totale distanziamento del cavallo dall'ordine di arrivo della suddetta corsa.


In esito a questa udienza la Commissione di Disciplina di Prima Istanza con provvedimento emesso nella stessa data e depositato il 26.04.2017, dichiarava la responsabilità dell'allenatore per la violazione disciplinare contestata, con l'applicazione delle sanzioni della sospensione per mesi sei e della multa nella misura di euro 3.000,00, in considerazione della tipologia della sostanza e tenuto conto della recidiva derivante da una precedente decisione (quella n. 11/2015 della Commissione di Disciplina di Appello) per un fatto specifico; oltre al distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa sopra indicata.

Avverso tale decisione proponeva appello il sig. EHLERT a mezzo del suo difensore, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Con provvedimento del 02.05.2017 il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello accoglieva l'istanza difensiva cautelare e ordinava la sospensione dell'esecutività della decisione impugnata.

L'udienza di discussione dinanzi alla Commissione di Disciplina di Appello veniva inizialmente fissata per il 15.06.2017 e poi per la data del 25.01.2017, alla quale compariva solo il rappresentante della Procura della Disciplina, mentre l'incolpato e il suo difensore rimanevano assenti. L'avv. Mattii aveva tuttavia fatto pervenire in data 14.06.2017 e 15.06.2017 due memorie difensive, insistendo per l'accoglimento del gravame.

Il Procuratore della Disciplina chiedeva il rigetto dell'appello e la Commissione si riservava di



decidere .



## DIRITTO

L'appello è infondato e deve essere rigettato .

Dal risultato delle analisi effettuate sui campioni di urina prelevati al cavallo URLO JET in occasione della corsa sopra citata, è emersa in modo inequivocabile la positività alla sostanza "*benzoilecgonina e ecgonina metilestere* ", che rientra fra quelle indicate nella lista delle sostanze proibite di cui all'allegato 1 del Regolamento Antidoping.

La Commissione di Disciplina di Prima Istanza ha correttamente valutato le prove emerse a carico dell'allenatore , giungendo alla conclusione del riconoscimento della sua responsabilità disciplinare in ordine all'addebito contestatogli e irrogando le giuste sanzioni.

Il difensore del sig. EHLERT ha prospettato tuttavia alcuni motivi di appello , che singolarmente valutati non presentano alcun profilo di accoglibilità.

E' stata innanzitutto eccepita una violazione del contraddittorio nel corso del procedimento di primo grado, in quanto l'avviso di trattazione era stato spedito a un indirizzo telematico dell'EHLERT non certificato e non a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Va osservato in contrario che l'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza è stato spedito allo stesso indirizzo telematico che era stato utilizzato dall'Amministrazione per comunicare all'EHLERT il risultato delle prime analisi, che è identico a quello indicato dallo stesso incolpato nella sua richiesta delle seconde analisi e corrisponde a quello comunicato all'Amministrazione. E, come peraltro è noto allo stesso difensore, il Regolamento vigente dispone che le comunicazioni ai soggetti sottoposti a procedimento disciplinare avvengono per via telematica.

Il secondo motivo d'appello riguarda la necessità di procedere a un'analisi quantitativa della sostanza rilevata, che non è stata effettuata dai due laboratori interessati .

Anche questo motivo non merita accoglimento , in quanto è evidente che il risultato delle analisi effettuate da UNIRELAB e dal laboratorio francese provengono da laboratori che seguono i criteri di identificazione AORC, in forza dei quali, se la sostanza vietata avesse una concentrazione inferiore alla soglia di non punibilità dei 20 nanogrammi per millilitro, la stessa non sarebbe neanche segnalata . Ciò vale a maggior ragione alla luce delle nuove "*linee guida per l'esecuzione delle seconde analisi*" approvate con Decreto n. 24833 del 8 luglio 2013 del Direttore Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell'Ippica, cui si è dovuto conformare UNIRELAB , nonché alla luce della normativa ISO 17025:2005 e delle linee guida internazionali ILAC G7:06/2009 che garantiscono l'uniformità dei criteri nell'espletamento delle analisi da parte di tutti i laboratori accreditati a livello internazionale. In ogni caso, dalla lettura dei documenti allegati alle seconde analisi si desume

agevolmente che la soglia dei 20 nanogrammi per millilitro è stata nella fattispecie nettamente superata, e che quindi è stata commessa la violazione regolamentare contestata.

E' stato poi sostenuto dal difensore che non vi è certezza che l'urina analizzata in sede di seconde analisi fosse proprio quella contenuta nel flacone del prelievo originario. Ma deve osservarsi al contrario che questa affermazione difensiva si basa solo sulla visione di qualche fotografia sfocata mentre non vi sono motivi per dubitare che l'intera procedura delle prime e delle seconde analisi abbia rispettato tutte le norme regolamentari e tutte le cautele previste dalle linee guida per l'esecuzione delle seconde analisi.


Gli altri motivi d'appello riguardano circostanze non rilevanti ai fini della decisione (come l'asserita mancanza di alcuni dati relativi alle seconde analisi, o l'adozione di qualche termine errato all'interno della motivazione della decisione impugnata).

Alla luce di quanto precede deve quindi procedersi alla conferma della decisione di primo grado, cui seguono la revoca della sospensiva concessa e l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito.

P. Q. M.

La Commissione, sciogliendo la riserva, respinge l'appello proposto dal signor EHLERT HOLGER KLAUS avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 029/17 del 11.04.2017, depositata il 26.04.2017, che conferma. Revoca la sospensiva e dispone l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito.

Il Presidente est.





. Visionato il filmato della corsa

#### FATTO

Durante lo svolgimento della corsa "Premio Borges" del 25 aprile 2017, la Giuria di gara dell'Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa ravvisava una azione contraria al regolamento del fantino Cannella Antonino che veniva sanzionato con l'appiedamento di 5 giorni, per "Deviazione dalla propria linea di corsa, disturbando altro concorrente".

Avverso il provvedimento della giura, il Sig. Cannella propone appello, nel quale viene confutata la motivazione espressa dai Commissari di gara, negando la propria responsabilità in merito al presunto danneggiamento del cavallo Irish Diamond. Ritiene l'appiedamento penalizzante e sproporzionato pertanto chiede la revoca del provvedimento sanzionatorio emesso dai commissari di gara dell'Ippodromo di Siracusa, in via subordinata chiede di ridurre la durata del provvedimento.

Viene altresì richiesta la visione del filmato di gara nel quale risulterebbe chiara la dinamica dei fatti e la conseguente estraneità del sig. Cannella Antonino.

All'udienza del 22/06/2017, presente l'avv. Daniela Chiappa in sostituzione del difensore avv. Massimiliano Capuzi, viene visionato il filmato di gara pervenuto dall'Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa.

Il procuratore della disciplina, chiede il rigetto dell'appello.

Al termine dell'udienza la Commissione di disciplina di appello si riserva.

Sciolta la riserva la Commissione di Disciplina di appello respinge il ricorso per i seguenti

#### MOTIVI


Dalla prova televisiva risulta che il cavallo My Man montato dal fantino Cannella Antonino per tutta la durata della corsa è in vantaggio; negli ultimi metri, in prossimità del traguardo, si allarga dai paletti e devia verso l'esterno andando a disturbare la progressione del cavallo n. 5 Irish Diamond, sempre in seconda posizione durante la gara. Per tale infrazione i Commissari di riunione dell'Ippodromo di Siracusa comminano 5 giorni di appiedamento al fantino. La decisione dei Commissari di Riunione è corretta, conforme al regolamento e non contraddittoria infatti l'art. 220 del Regolamento delle corse al galoppo prevede che i cavalli possono essere distanziati, a giudizio dei Commissari nel caso previsto dall'art 190 il quale, a sua volta, dispone che *"nel caso si verificasse una deviazione, I Commissari di Riunione possono punire i cavalieri e, se lo riterranno, distanziare i cavalli."* Risulta chiaro nella volontà della norma, che il distanziamento del cavallo esprime il limite massimo della sanzione che, nell'ambito dell'analisi, in merito alla valutazione dei fatti e degli interessi coinvolti nella gara, i Commissari hanno ritenuto di non applicare. Volontà, tra l'altro manifestata nella relazione ufficiale, in cui dichiarano di non ravvisare gli estremi per modificare l'ordine di arrivo.

#### PQM

La Commissione di disciplina d'appello, sciogliendo la riserva, respinge l'appello proposto dal sig.

Antonino Cannella avverso la decisione dei Commissari dell'Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa del 25/04/2017 che conferma. Conferma la sanzione comminata. Revoca la sospensiva concessa e ordina l'incameramento della somma di denaro, versata a titolo di deposito.

Il Presidente



Il Relatore





N. RUOLO Proc. 1776/a/t.	UDIENZA DEL 22.06.2017	DECISIONE N. 1776	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21-09-2017	IL SEGRETARIO 
-----------------------------	---------------------------	----------------------	---	-------------------

### LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO ex ASSI

Riunita in Roma, presso il MiPAFF, in via XX Settembre n. 20, in data 06.04.2017, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami  
Avv. Pierfrancesco Torrasi  
Dott.ssa Giancarla Magri

Presidente  
Componente relatore  
Componente

assistita dal  
dott. Sandro Perelli

Segretario

ha pronunciato la seguente

#### DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 1776/a/t contro:

D'ALESSANDRO Raffaele, nato a Napoli il 05.05.1982, n.g. rappr. legale della società di allenamento D'Alessandro Raffaele, assistito e difeso dall'Avv. Sabato Graziano.

#### APPELLANTE

Avverso la decisione n. 58/16 del 16.2.16, depositata il 30.03.2016, con la quale la Commissione di Disciplina di Prima Istanza ex ASSI ha comminato al medesimo sig. D'ALESSANDRO, quale allenatore del cavallo TYSON DI MELETRO, la sanzione di mesi 4 (quattro) di sospensione dalla qualifica di allenatore, oltre alla multa di €1.000,00. (mille/00), all'esito dell'accertamento della positività del cavallo alla sostanza IDROSSI - XILAZINA, susseguente all'analisi antidoping effettuata presso l'ippodromo di Aversa in data 20.5.15, in occasione del premio "San Francisco".

#### FATTO

In data 20.05.15, il cavallo TYSON DI MELETRO, in occasione del premio "San Francisco" presso l'ippodromo di Aversa, veniva sottoposto a controllo anti-doping, risultando non negativo alla sostanza "IDROSSI - XILAZINA". Con atto di incolpazione del 29.10.2015, la



Procura della Disciplina promuoveva pertanto azione disciplinare nei confronti dell'allenatore del detto cavallo, sig. D'ALESSANDRO Raffaele. Contestualmente venivano inviati i risultati delle prime analisi, effettuate presso il Laboratorio Antidoping della Unirelab. Acquisita tutta la documentazione, la Commissione di disciplina di Prima Istanza sanzionava l'odierno appellante con le sanzioni descritte in premessa.

Contro detta decisione proponeva regolarmente appello il sig. D'Alessandro chiedendo contestualmente la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

La Commissione di Disciplina di Appello, decideva sull'appello con provvedimento del 6 aprile 2017 depositato il 4 maggio 2017. Con ordinanza del Presidente della Commissione di Disciplina di Appello del 12 maggio 2017, veniva però dichiarata la nullità di tale decisione a causa della nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza disciplinare del 6 aprile 2017 per omessa notificazione al sig. D'Alessandro e veniva disposta una nuova udienza per il giorno 15 giugno 2017.

Le parti venivano di nuovo convocate per l'udienza del 15 giugno 2017, rinviata poi al 22 giugno 2017.

Procedutosi alla relazione dei fatti, si dava atto che era pervenuta una memoria difensiva nella stessa data del 22 giugno 2017.

Quindi il Procuratore della Disciplina chiedeva il rigetto dell'appello e la Commissione decideva come da dispositivo che segue.


#### DIRITTO

Con l'atto di appello, il sig. D'Alessandro, a mezzo del proprio difensore, Avv. Sabato Graziano, ha impugnato la predetta decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza, sostanzialmente censurando la mancata considerazione, da parte della detta Commissione, di una serie di contestazioni e rilievi da lui mossi a procedure, metodi ed esiti delle valutazioni che hanno condotto alla condanna; censure che ripropone con l'atto di appello. In particolare, nel merito, sottopone a questa Commissione, il seguente motivo:

A) Derubricazione del fatto per incauta medicazione, con rideterminazione della sanzione irrogata.

La Commissione di Disciplina di appello ritiene le doglianze formulate dall'appellante infondate, per le ragioni che seguono.

In via preliminare, si deve valutare se possa riscontrarsi un vizio autonomo di omessa pronuncia da parte della Commissione di Disciplina di Prima Istanza, per avere questa, come sostenuto dall'appellante, mancato di considerare parte delle doglianze da lui formulate.



La Commissione osserva, in proposito, che, per giurisprudenza consolidata del giudice amministrativo, non è richiesta analitica confutazione delle osservazioni del privato destinatario del provvedimento finale (Cons. St., sez. IV, 3.10.2014, n. 4967; id. 28.10.2013, n. 5189; Tar Lazio, sez. III ter, 3.11.2014, n. 11009; id., sez. II, 10.06.2014, n. 6180). Non è dunque necessario che la motivazione del provvedimento contenga un'analitica confutazione delle osservazioni e controdeduzioni svolte dalla parte, essendo invece sufficiente che da tale motivazione si evinca che l'Amministrazione abbia effettivamente tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà o del proprio giudizio (Cons. St., sez. V, 2.10.2014, n. 4928; Cons. Stato, Sez. IV, 3.07.2014, n. 3346; id. 8.04.2014, n. 1662; sez. III, 23.05.2011, n. 3106; sez. VI, 3.07.2012, n. 3603). Orbene, non si può non rilevare come la Commissione di Disciplina di Prima Istanza abbia in realtà considerato in modo esauriente la posizione espressa dall'odierno appellante, in parte rispondendo che quelle attinenti alla correttezza dello svolgimento delle analisi avrebbero dovuto trovare luogo nella partecipazione dell'incolpato al relativo procedimento, come assicuratogli dal RCSP. A fronte dei risultati delle analisi, nessun pregio può evidentemente avere, in generale, quelle censure che, anziché fondarsi sulla prova di specifici vizi, procedano per illazioni o mirino a sostituire una diversa visione dell'appellante sulle modalità secondo le quali dovrebbero essere condotti gli esami tecnici che hanno univocamente condotto alla formulazione del giudizio di positività alla sostanza proibita.

Si osserva poi che vanno condivise le motivazioni già correttamente espresse in primo grado e conferma l'orientamento sulla scorta del quale il certificato medico veterinario, oltre a riportare tutti gli elementi previsti dal regolamento antidoping, deve essere emesso in periodo concomitante alla gara.

In ogni caso, così come indicato nella sentenza di primo grado, *"il deposito del certificato medico non avrebbe comparato alcun fatto nuovo o certificato alcunché, atteso che il fatto così come descritto dall'incolpato non è in discussione ma, ciò posto non è possibile dedurre a parere della Commissione una cd. "coda terapeutica" in presenza di un lasso di tempo di sospensione ben maggiore di quello prescritto"*

La correttezza delle procedure seguite, le modalità di conservazione dei campioni (si veda, su tale ultimo punto, TAR Lazio, Sez. III ter, 11.12.2014, n. 12541), l'esito degli esami), sono assolutamente compatibili con quanto previsto dalle disposizioni legislative, fino a prova contraria. I laboratori di analisi sono infatti accreditati secondo dei rigidi standard internazionalmente riconosciuti.

Anche in questa sede occorre ricordare che *"È proibita, la presenza nell'organismo di un cavallo, nel giorno della corsa, della prova di qualifica o riqualifica in cui è dichiarato partente, di una qualsiasi quantità di una sostanza, di un suo isomero, di un suo metabolita di*

un suo isomero, appartenente ad una delle categorie comprese nella "lista delle sostanze proibite" di cui all'allegato 1) del presente Regolamento, nonché la presenza di un indicatore scientifico che evidenzi l'avvenuta somministrazione di una sostanza proibita, il contatto o l'esposizione alla stessa". Orbene, come è noto, un "metabolita" è il prodotto (intermedio o finale) del processo del metabolismo di una sostanza. E' per tale ragione che il regolamento precisa che la positività si può riscontrare individuando, appunto, anche un metabolita. Nel caso di specie, la presenza della sostanza IDROSSI - XILAZINA costituisce prova della somministrazione al cavallo di sostanza indiscutibilmente proibita.

All'uopo sussiste consolidata giurisprudenza amministrativa (si veda, da ultima, TAR Lazio, Sez. II ter, 11.05.2015, n. 6778) secondo la quale "nei controlli antidoping l'Amministrazione effettua un accertamento tecnico consistente nella verifica della sussistenza delle sostanze proibite alla luce dell'applicazione dei principi delle scienze esatte e senza adottare apprezzamenti di natura discrezionale: infatti in tale accertamento non vi è spazio per intravedere profili di discrezionalità tecnica laddove vengono compiute valutazioni in base a parametri opinabili. Sulla base di ciò il ricorrente sarebbe tenuto a dimostrare il travisamento del fatto a base della decisione, vale a dire un suo erroneo presupposto, non rinvenibile nel caso di specie, tenuto conto della articolata procedura avviata nel rispetto della normativa regolamentare, così come descritta negli atti impugnati, con i riferimenti alle analisi intervenute, nonché anche alle comunicazioni all'interessato e alle osservazioni dal medesimo proposte, nel rispetto dei corretti profili di partecipazione procedimentale. Del resto, va rilevato che le decisioni impugnate riferiscono della presenza della sostanza vietata accertata sia in sede di prime analisi che in sede di seconde analisi, che hanno confermato la positività del cavallo alla predetta sostanza, essendo proibita ai sensi del Regolamento la sola presenza, a prescindere dalla quantità della sostanza stessa (o un suo isomero o metabolita, come nella specie, ai sensi dell'art. 2 del Reg. approvato con DM 16.10.2002) (...). Conseguentemente deve considerarsi che ai fini disciplinari risulta influente l'analisi quantitativa di tale sostanza vietata, ai fini di un limite di tolleranza, non previsto nella specie.

Peraltro le argomentazioni di parte ricorrente sui limiti della soglia di positività, in disparte la genericità delle stesse, non risultano suffragate da concrete prove documentate dirette a censurare le tecniche utilizzate e le risultanze delle analisi di laboratorio per smentire e contrastare quanto tecnicamente accertato (in modo assoluto all'esito delle due analisi) sulla base della disciplina di cui al Regolamento in materia, né sono state fornite concrete e idonee prove sulla eventuale assunzione inconsapevole della sostanza".

Nè tanto meno il ricorrente è riuscito a provare che "l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo". L'allenatore è in ogni caso ritenuto responsabile della





positività rilevata, anche per atti commessi da suoi familiari, collaboratori e dipendenti nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Nè infine, merita accoglimento il motivo d'appello riguardante una presunta incompatibilità dei componenti di questa Commissione, chiamati a giudicare il D'Alessandro dopo che avevano partecipato al collegio che aveva emesso la decisione del 6 aprile 2017, in quanto l'attuale Regolamento di procedura disciplinare non prevede situazioni di incompatibilità, e comunque l'attuale collegio ha una composizione diversa rispetto a quella del 6 aprile 2017.

Alla luce di quanto precede va quindi confermata la decisione impugnata. Cui seguono la revoca dell'ordinanza di sospensione in precedenza concessa e l'incameramento della somma depositata dall'interessato.

**P.Q.M.**

La Commissione, sciogliendo la riserva, respinge l'appello proposto dal sig. D'Alessandro Raffaele avverso la decisione della Commissione di Disciplina di 1° Istanza n. 58/16 del 16.02.16 depositata il 30.3.16, che conferma. Revoca la sospensiva e dispone l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito.

IL PRESIDENTE  
Dott. Raimondo Cerami

IL RELATORE  
Avv. Pierfrancesco Torrisi